



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Tax day tra proroga e novità**

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### **Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi**

[Scopri di più](#)

L'[articolo 37, D.Lgs. 13/2024](#), recante disposizioni *“in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”* ha **prorogato dal 30.6 al 31.7.2024 senza maggiorazione alcuna**, il termine di versamento del **saldo 2023** e della **prima rata dell’acconto 2024** delle imposte sui redditi e dell’Irap, nonché del saldo Iva 2023, per i **soggetti Isa**, ossia per le partite Iva con ricavi o compensi **non superiori a 5.164.569 euro**, compresi i contribuenti **forfetari e minimi**, nonché i **soci, associati**, collaboratori di società, associazioni o imprese soggette agli Isa.

In sostanza, quindi, i soggetti Isa possono effettuare i versamenti delle imposte derivanti dalla **dichiarazione dei redditi e dell’Irap dell’anno 2023**:

- entro il **31.07.2024, senza maggiorazione**;
- entro il **30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,40%**.

Invece, i soggetti che non beneficiano della proroga devono effettuare il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap dell’anno 2023, nonché (se del caso) del **saldo Iva 2023**:

- entro l'**1.7.2024, senza maggiorazione**;
- entro il **31.7.2024 con la maggiorazione dello 0,40%**.

Si ricorda, poi, che l'[articolo 8, D.Lgs. 1/2024](#) (c.d. **decreto Adempimenti**) ha modificato la previsione di cui all'[articolo 20, D.Lgs. 241/1997](#), che **conferisce a tutti i contribuenti** – soggetti titolari e non titolari di partita Iva e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps – la **facoltà di rateizzare** il versamento del saldo e dell’aconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni presentate, prevedendo, a decorrere dal versamento *“delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023”*:

- l’eliminazione dell’opzione da parte del contribuente in sede di dichiarazione,



riconoscendo così il **comportamento concludente** attuato in sede di versamento. Pertanto, in applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, **possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale** degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, **valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento**:

- il differimento – dal mese di novembre al **12** – del **termine ultimo** entro il quale perfezionare la rateizzazione dei **versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto**;
- l'individuazione, per tutti i contribuenti, di un'**unica data di scadenza** – corrispondente al **giorno 16 di ogni mese** – entro la quale **effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima**.

Sul punto, la [\*\*circolare n. 9/E/2024\*\*](#) ha avuto modo di precisare che, per effetto della novella, “*il contribuente che intende rateizzare i versamenti*”:

1. *determina il **numero di rate** in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;*
2. *suddivide l'importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);*
3. *versa la **prima rata**, senza interessi, alle scadenze previste dall'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001;*
4. *versa le **successive rate, maggiorate** degli **interessi**, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre”.*

Pertanto, una **persona fisica non soggetto Isa** che intende rateizzare l'ammontare del saldo Irpef e della prima rata dell'acconto Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023, con ripartizione dell'onere fiscale nel **numero massimo di rate possibili** (pari quindi a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:

1. la **prima rata**, entro l'**1.7.2024**;
2. la **seconda rata**, entro il **16.7.2024**;
3. la **terza rata**, entro il **20.8.2024**;
4. la **quarta rata**, entro il **16.9.2024**;
5. la **quinta rata**, entro il **16.10.2024**;
6. la **sesta rata**, entro il **18.11.2024**;
7. la **settima** e ultima rata, entro il **16.12.2024**.